



STATUTO

DESCRIZIONE E FINALITA'

ART. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Culturale GOOGOL" con sede in San Michele in Tiorre (Parma), in Via Don Milani n. 20.

ART. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 3 - L'Associazione nasce dall'esigenza di rinnovare i metodi ed i temi della divulgazione delle scienze naturali ed esatte. La principale caratteristica dell'Associazione è la ricerca di un linguaggio espressivo scientificamente corretto, ma non tecnico, capace di avvicinare un più vasto pubblico alla cultura scientifica.

Le attività dell'Associazione si articolano:

- nell'organizzazione di esposizioni scientifiche e di iniziative volte a diffondere la cultura scientifica;
- nell'organizzazione di visite guidate a musei scientifici ed a luoghi di particolare importanza nello sviluppo della scienza;
- nell'organizzazione di conferenze, seminari, dibattiti, spettacoli e proiezioni;
- nell'organizzazione di iniziative didattiche per le scuole e di animazioni scientifiche per bambini ed adulti;
- nell'organizzazione e gestione di siti telematici e produzione di



supporti multimediali;

- nella produzione di materiali e supporti didattici;
- nella collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca pubblici e privati per l'organizzazione di opere di divulgazione e formazione;
- nella collaborazione con gli organi competenti per la salvaguardia di beni culturali di particolare rilievo per la storia della scienza e della tecnologia;
- nella promozione di qualunque attività ritenuta utile per la realizzazione degli scopi sociali.

In particolare riferimento ai punti di cui sopra, l'Associazione potrà agire mediante la stipula di convenzioni con gli enti o società interessate anche al fine di fornire supporto tecnico ed organizzativo ad attività già esistenti.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali e commerciali necessarie o utili al conseguimento del suo scopo. La medesima potrà assumere partecipazioni in altre associazioni od enti con scopo analogo al proprio operanti sia nel territorio provinciale che nazionale o estero.

ART. 4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e l'anno sociale o finanziario dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio

al 31 Dicembre.

I SOCI

ART. 5 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, imprese, società, enti e/o associazioni che possano garantire, con il proprio impegno e con le rispettive esperienze e competenze, un sicuro apporto al conseguimento dei fini dell'Associazione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e non godono, fino al raggiungimento della maggiore età del diritto di voto.

Si assume la qualifica di socio all'atto del versamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 - Gli aspiranti soci che fanno richiesta di partecipazione alla Associazione devono accettare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dirigenti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvederà a convalidare, o meno, l'iscrizione.

ART. 7- Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione.

Ad ogni socio è attribuito un voto, fatto salvo quanto espressamente stabilito nel comma precedente, ed i voti non sono in alcun modo

cumulabili fra loro e non è ammesso il voto per delega. La quota associativa e' intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Per garantire l'effettività del rapporto associativo si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso del socio;
- b) mancato rinnovo e/o pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni volontarie, da presentare in forma scritta e motivata al consiglio direttivo;
- d) espulsione e/o radiazione su delibera dell'Assemblea dei soci ogni qualvolta il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità ed i principi informatori dell'associazione o lo renda indegno di far parte della stessa.

Le somme versate non saranno in alcun caso restituite.

ART. 9 - I soci si dividono in soci Fondatori ed Ordinari.

Sono soci fondatori i firmatari dell'originario atto costitutivo dell'Associazione, nonché quelli ammessi successivamente con tale qualifica.

I soci ordinari sono tutti quelli che sono in regola con il versamento della quota associativa e partecipano alle attività dell'Associazione.



ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti;

ART. 11 - Gli organi dell'Associazione durano in carica per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. Tutti i componenti degli organi sono, sempre comunque, rieleggibili al termine di ogni loro mandato.

ART. 12 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

ART. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (in sua assenza dal Vice-Presidente) il quale nomina un segretario cui compete la redazione del verbale da tenersi agli atti dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. La convocazione avviene tramite lettera o messaggi di posta elettronica da spediti almeno otto giorni prima precisando il luogo e l'ora previsti, nonché l'ordine del giorno e deve

essere convocata entro il termine di un mese su richiesta di almeno un quinto dei soci fondatori. Sarà cura del presidente comunicare tempestivamente la data e l'ordine del giorno fissati.

l'Assemblea dei soci provvede a:

- a) discutere le linee operative, gli obiettivi e le attività dell'Associazione
- b) eleggere il Presidente, Il Vicepresidente tra i soci fondatori, seguendo il principio generale di non cumulabilità delle cariche sociali;
- c) determinare l'ammontare della quota annua di adesione dei soci;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Presidente.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea e risulta composto dai soci fondatori con un minimo di 3, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) decidere sull'adesione di nuovi soci;
- c) eleggere il revisore dei conti;
- d) organizzare l'attività sociale;
- e) approvare modifiche allo statuto,
- f) predisporre il rendiconto consuntivo;

g) nominare i nuovi soci fondatori tra i soci ordinari che intendano lavorare attivamente per gli scopi associativi.

ART.15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le riunioni della stessa e il suo voto prevale in caso di parità di voti; il vicepresidente lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce quando è assente e/o impedito. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e stipula convenzioni con altre associazioni o enti.

ART. 16 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei suoi compiti in caso di impossibilità.

ART. 17 – Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea in numero di uno da scegliersi tra i soci o esterno all'Associazione. Qualora il revisore dei conti sia esterno all'associazione non ha diritto di voto. Il Revisore ha l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. per la valutazione del patrimonio sociale. Il Revisore dei conti resta in carica un anno ed è rieleggibile.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dai frutti del patrimonio; b) dalle quote associative dei soci; c) dai contributi finanziari dei soci, di persone fisiche, di imprese, società, enti ed associazioni; d) dai proventi derivanti dall'attività dell'associazione; e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Nell'eventualità che, in fase di approvazione, il bilancio consuntivo evidenziasse un avanzo, l'Assemblea dovrà disporre il riporto a nuovo ad incremento del patrimonio sociale, inoltre l'Associazione, durante la vita della stessa, non potrà distribuire ai soci tale avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 - Il bilancio comprende l'esercizio intercorrente dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno solare e deve essere presentato in assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3.



Il Consiglio che deliberi lo scioglimento decide a maggioranza assoluta la destinazione dei beni immobili di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto o con fini di pubblica utilità.

ART. 21 - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del C.C.

Emmanuel Colombo

